

SENT. N. [REDACTED] / 12  
R. G. [REDACTED] / 15  
CRON. [REDACTED] / 17  
REP. [REDACTED]

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Napoli della IV. Sezione Civile, Avv. Filomena Iovane ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2015

**TRA**

[REDACTED] elett.te domiciliata in Napoli alla Piazza Bovio, n. 14, presso lo studio dell'Avv. Andrea Gaudino CF GDNNDR73C17F839K, che la rappresenta e difende come da procura in atti;

**ATTRICE**

**CONTRO**

Alitalia - SAI S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Fiumicino (RM), alla Piazza Almerico da Schio, Palazzo RPU, elett.te dom.ta in Napoli, alla via Kerbaker n. 81, presso lo studio dell'Avv. Roberto Continisio, C.F. CNTRRT60R28F839M, che la rappresenta e difende come da procura in atti;

**CONVENUTA**

**OGGETTO: risarcimento danni**

**CONCLUSIONI:** Come da verbale di udienza dell'11.11.2016 che si intende per integralmente trascritto e riportato e rispettive comparse conclusionali.

**RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Preliminarmente rileva osservare che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in puntuale applicazione della norma dettata dall'articolo 132, c.p.c., come novellato dall'articolo 45, comma 17, della legge numero 69 del 18 giugno 2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009.

Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra [REDACTED] conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli la convenuta Alitalia-SAI S.p.A. come sopra epigrafata per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti a seguito dello smarrimento del bagaglio ritrovato solo al rientro in Italia, vistosamente danneggiato. Assumeva l'istante di aver acquistato nel mese di maggio 2015, presso l'Alitalia- SAI S.p.A. un biglietto aereo n. [REDACTED] per la tratta il Napoli - New York JFK, pagando l'importo di € 820,00, il suddetto volo doveva partire da Napoli Capodichino in data 15/05/15 alle ore 11.50 ed atterrare all'aeroporto di New York il medesimo giorno alle ore 18:25:50. Giunta regolarmente all'aeroporto di New York nel giorno e nell'orario previsti dal contratto di viaggio la sig.ra [REDACTED] apprendeva che il proprio bagaglio, di marca Roncato, modello 1 Zip, regolarmente imbarcato all'aeroporto di Napoli Capodichino, con numero ticket AZ 360558, non era giunto a destinazione e risultava pertanto smarrito. Immediatamente si recava presso l'ufficio lost & found della società Alitalia Sai S.p.a. e compilava regolare PIR (property irregularity report) in cui denunciava lo smarrimento della propria valigia e comunicava i recapiti telefonici e i propri indirizzi per la riconsegna dei propri beni. Deduciva altresì l'istante che il bagaglio per tutta la durata della vacanza e quindi dal 15.05.2015 al 20.05.2015, non veniva ritrovato per

RGN. [REDACTED]

FJ

cui era stata costretta ad acquistare i beni di prima necessità per una spesa totale di euro 476.00 (corrispondenti alla valuta di 518,14 dollari americani). Solo al rientro in Italia, in data 20.05.2015, il bagaglio le veniva finalmente riconsegnato ma era vistosamente rovinato, come era dato evincere dalle foto depositate agli atti. La istante pertanto in data 27.05.2015, provvedeva ad inviare lettera con il quale, facendo presente di aver ricevuto il bagaglio, chiedeva il rimborso delle spese sostenute, il valore del bagaglio ed il ristoro dei danni per la vacanza rovinata.

Incardinata la lite la convenuta Alitalia – S.A.I. Spa si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea, deducendo la improcedibilità ed inammissibilità della domanda per omesso reclamo da effettuarsi a cura dell'istante entro 21 giorni dalla consegna del bagaglio ritrovato.

Acquisita la documentazione, ammessa ed espletata la prova per testi, la causa all'udienza dell'11.11.2016, sulle conclusioni delle parti come sopra epigrafate e, previa discussione, veniva assegnata a sentenza.

Passando ad esaminare le ragioni di diritto della decisione, rileva osservare che in via preliminare va dichiarata la proponibilità della domanda, avendo l'attore dimostrato con idonea documentazione di aver inoltrato nei termini di legge le lettere di reclamo alla convenuta. La legittimazione attiva e passiva non è contestata e pertanto la domanda risulta ammissibile.

Nel merito la domanda è fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.

L'istante sia attraverso i documenti depositati che attraverso la prova testimoniale ha fornito adeguata prova di quanto assunto con l'atto di citazione (smarrimento del bagaglio, ritardata consegna, danneggiamento del bagaglio, acquisto di beni di prima necessità). Infatti, il teste escusso ha confermato che l'attrice, arrivata all'aeroporto di New York, suo malgrado non rinveniva il proprio bagaglio. Pertanto, effettuato regolare reclamo, fu costretta ad acquistare beni di prima necessità atteso che il bagaglio per tutto il periodo in cui rimase a New York non le fu riconsegnato. E' risultato altresì provato che il bagaglio veniva consegnato all'istante, solo al rientro in Italia, ma era vistosamente rovinato, com'è provato dalle foto depositate agli atti di causa. Pertanto, in data 27.05.2015, così come previsto dalla normativa vigente, la istante provvide ad inviare alla convenuta lettera a mezzo pec con la quale, facendo presente di aver ricevuto il bagaglio, chiedeva il rimborso delle spese sostenute a New York, il valore del bagaglio ed il ristoro dei danni per l'inadempimento contrattuale.

Per quanto attiene, invece, il quantum da liquidare, preso atto di quanto previsto dalla normativa in materia, la quale stabilisce che in caso di ritardo, perdita, distruzione o danno del bagaglio, il passeggero ha diritto ad un risarcimento previsto fino alla misura massima di 1.000 DSP (circa € 1.199,73), questo Giudice ritiene equo liquidare l'importo di € 986,00 per tutte le voci di danno lamentate dall'istante di cui: € 476.00 (corrispondenti alla valuta di 518,14 dollari americani) per le spese sostenute per far fronte all'acquisto di beni di prima necessità e risultate documentate dagli scontrini fiscali, € 210,00 per danno patrimoniale conseguente al danneggiamento del bagaglio di marca Roncato, € 300,00 per danno (liquidato in via equitativa) derivante dall'inadempimento contrattuale consistito nel disagio patito dal viaggiatore a causa della mancata riconsegna del bagaglio, danno che ha inciso inevitabilmente sulla sfera del soggetto, perturbando la normale realizzazione ed esplicazione soggettiva dell'esistenza, la quale risulta alterata dal fatto illecito altrui.



In caso di inesatto adempimento del contratto di trasporto aereo, cui conseguano disagi all'utente ed al suo diritto ad una serena vacanza, si concretizza quindi un danno esistenziale suscettibile di risarcimento, in via equitativa,

L'importo liquidato va gravato da interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.

Le spese di giudizio sostenute dall'istante vengono poste a carico della convenuta soccombente e liquidate come in dispositivo sulla sorta del quantum liquidato ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.

P.Q.M.


Il Giudice di Pace, rigettando ogni ulteriore richiesta, eccezione e deduzione definitivamente pronunciando, così provvede:

- accerta che la Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., è stata inadempiente nella custodia e nella consegna del bagaglio dell'attrice, per lo effetto la condanna al pagamento della somma di € 986,00 al valore attuale, in favore della sig.ra [REDACTED] oltre agli interessi legali liquidati come nella motivazione, nonché al pagamento delle spese processuali, con attribuzione all'Avv. Andrea Gaudino, dichiaratosi anticipatario, che liquida in € 85,00 per spese ed € 450,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali calcolato ai sensi del D.M. 55/14, nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovuti per legge;

- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva "ex lege".

Così deciso in Napoli 05.03.2017

Il Giudice di Pace  
Dott.ssa Filomena Iovane



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Napoli, li 09 MAR 2017



Il Cancelliere p.t.  
Maria Rosalia [REDACTED]